

### CAPITOLATO TECNICO

## Approvato con D.G.C. n. 46/2014 e Determinazione n. 57/2014

PER LA CONSULENZA, L' INTERMEDIAZIONE E LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO (BROKERAGGIO ASSICURATIVO)

DEL COMUNE DI SACROFANO – RM

CIG: ZCE128BE5B

## ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Incarico professionale in esclusiva per l'attività di broker assicurativo: l'attività si intende comprensiva di assistenza e consulenza per la determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nonché della loro esecuzione e gestione, nonché della consulenza e assistenza su capitolati e bandi e sulle gare relative alle polizze assicurative a favore dell'Ente, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 209 del 07.09.2005.

## ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi i soggetti ed operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nella sezione b) del Registro degli intermediari come previsto dal D. Lgs. 209/05 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, (o registro equipollente in caso di impresa non avente sede in Italia) da almeno un quinquennio, con indicazione degli estremi della registrazione;
- possesso di polizza assicurativa da allegare in copia, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali:
- avere intermediato, nel triennio 2011/13, premi assicurativi per un importo non inferiore a €. 250.000,00 riferiti ad Enti Locali;
- aver gestito nell'ultimo triennio 2011/13 almeno 10 Enti Pubblici, tra i quali almeno n. 3 Enti Locali;
- impiegare non meno di n. 5 (cinque) lavoratori dipendenti assunti con regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- affidabilità a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica mediante attestazione rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 385 del 1/9/1993, e da allegarsi in originale;
- che a carico dell'impresa ed a carico dei propri legali rappresentanti non sussistono alcuna causa di esclusione dalla partecipazione dalle gare previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006:
- aver preso visione e di accettare senza alcuna condizioni le prescrizioni tecniche e procedurali contenute nel bando e nel capitolato tecnico, mediante dichiarazione da allegare.

## **AVVALIMENTO**

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, nonché in base alle recenti indicazioni e direttive dell'AVCP-ANAC.

### ART. 3 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà onde garantire all'Ente, secondo il progetto del servizio offerto, gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. In particolare il broker si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune,

assicurati ed eventualmente da assicurare, evidenziazione delle necessità assicurative dell'Ente e delle problematiche collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;

- 2. **analisi delle polizze assicurative esistenti**: valutazione tecnico/economica delle coperture esistenti, trattazione con le Compagnie assicurative interessate delle modifiche possibili, impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico del Comune;
- 3. **effettuazione di indagini di mercato** per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere, costante monitoraggio della situazione assicurativa dell'Ente, affinché la stessa acquisisca e conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;
- 4. **redazione di una relazione dettagliata**, con periodicità almeno annuale, sulle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc.;
- 5. **assistenza nelle procedure di scelta del contraente** nello svolgimento delle procedure di gara: predisposizione dei capitolati e dei bandi di gara più appropriati in rapporto alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura dell'Ente, nonché assistenza tecnica nella fase di indizioni, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte col miglior rapporto qualità/prezzo, ed aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge;
- 6. **assistenza** nell'esecuzione e la gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente (a titolo esemplificativo variazioni, modifiche, appendici contrattuali, scambi di documenti e comunicazioni, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi nonché dei termini di prescrizione dei sinistri, ecc.):
- 7. **consulenza** e assistenza in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell'ambito di contratti o convenzioni che l'Ente dovesse stipulare con soggetti terzi per la regolamentazione di appalti o per la gestione di servizi e/o impianti;
- 8. **gestione sinistri**: fornire assistenza nelle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori. Si rinvia all' articolo successivo le prestazioni richieste in materia.
- 9. **presentazione di relazioni** all'Ente, a cadenza periodica, sulla situazione generale dei sinistri aperti ed in attesa di definizione.
- 10. eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi previsti dall'offerta tecnica in sede di gara.

A specificazione del contenuto del servizio che il broker si incarica di espletare, dovrà comunque garantire le seguenti attività:

- · invio all'Ufficio Affari Generali del Comune di Sacrofano degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere, con congruo anticipo; pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, che avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicatario attivo di pagamento); resta intesa a favore dei contraenti la piena efficacia liberatoria anche ai termini dell'art.1901 c.c. "mancato pagamento del premio" del pagamento così effettuato;
- · richiesta, con congruo anticipo, di comunicazione di ogni elemento variabile previsto delle varie polizze assicurative (ammontare retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori in carica, chilometri percorsi dai dipendenti in missione ecc....) in fase di regolazione del premio;
- · invio, con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti, delle comunicazioni per la disdetta delle polizze assicurative in scadenza (ove previste contrattualmente);
- · copertura automatica dei rischi, previa autorizzazione scritta dell'Ente, anche precedentemente all'effettuazione del pagamento;
- · disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare, qualora necessario,

alle riunioni con le strutture dell'Ente allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo del Comune e della sua razionale gestione tecnica nonché le caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo tramite apposita gara;

- · presa d'atto del sinistro, sia attivo che passivo, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Ente e comunicazione di apertura della procedura alla Compagnia assicurativa interessata;
- · assistenza e consulenza specializzata nei confronti degli Uffici del Comune delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione (fotografie, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
- · trattazione diretta della pratica con i periti incaricati dalla Compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia;
- · definizione dei termini di liquidazione con la Compagnia e chiusura del sinistro nel minor tempo possibile;
- · costante monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici;
- · consulenza nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- · consulenza ed assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia:
- · assistenza nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa;
- · assistenza agli uffici comunali competenti della gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri ai fini di una chiusura in tempi rapidi degli stessi, con attività di informazione anche nei riguardi dei terzi danneggiati per quanto concerne la data di apertura del sinistro, il numero identificativo ad esso attribuito dalla Compagnia, l'indirizzo del centro liquidazione competente per territorio a seguire la pratica, i recapiti telefonici e di fax, l'orario di apertura al pubblico, ed il nome del perito a cui la pratica è stata affidata con relativo recapito telefonico e di fax;
- · comunicazione per scritto all'Ente e al terzo danneggiato delle cause ostative o di rigetto che impediscono l'accoglimento o la liquidazione in tutto o in parte della pretesa avanzata e la conseguente chiusura del procedimento amministrativo avviato.

### ART. 4 - DURATA

La durata dell'incarico è stabilita in anni 3 ( tre ) con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Non sono ammesse proroghe del rapporto contrattuale oggetto del presente capitolato.

Il Comune si riserva, anche, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi per motivi tecnici, senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si intende accettata fin da ora per mezzo della firma del presente capitolato.

Il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al registro di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 209/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 5 - MODIFICHE**

Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente.

La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette ove previste nonché il pagamento delle rate di premio rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur essendo effettuate tramite il Broker.

## ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui all'art. 3) che precede senza alcun onere, nemmeno a titolo di rimborso spese, a carico dell'Ente, in quanto la

remunerazione del Broker stesso avverrà a mezzo di provvigione, nella misura offerta in sede di gara, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione.

Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e i dati disponibili.

La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui il Comune ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

# La tempistica minima per alcune prestazioni previste dal precedente art. 2 è la seguente:

- a.) annuale entro il 31/12 di ciascun anno:
- a.1) rapporto sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze, che dia indicazioni sull'analisi dei rischi e sui rimedi proposti, formulando il programma assicurativo dell'Ente.
- a.2) Relazione contenente il rapporto premio/sinistri, con riferimento ad ogni polizza.
- b.) **Semestrale:** reports sull'andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza;
- c.) Entro il 180° giorno antecedente la scadenza delle polizze: consegna del capitolato e del bando di gara accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara.
- d.) **Entro il 40° giorno** antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi: segnalazione della scadenza stessa.
- e.) Entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa.
- f.) **almeno tre mesi prima della scadenza** e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze, l'eventuale proposta di disdetta o di modifica delle polizze in essere.

### ART. 7- PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker, che provvederà alla trasmissione degli stessi alle Compagnie di Assicurazione entro i tempi necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker. Si applicano le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010.

## ART. 8- ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Il broker svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune di Sacrofano ed è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune è sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte; il broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari al Comune di Sacrofano.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni sia chiamato a rispondere il Comune di Sacrofano che si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e per i quali il Comune di Sacrofano ha provveduto a stipula, modifica o integrazione.

Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non esperisca azioni atte alla modifica di condizioni contrattuali che possano comportare responsabilità degli organi comunali

competenti, dirigenti o funzionari incaricati del servizio.

L'Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. A tal fine il Broker dovrà essere in possesso della polizza di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D. Lgs 209/2005 e successive modifiche, con un massimale che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'Isvap per il volume d'affari dell'impresa.

Il Broker risponde altresì di eventuali danni arrecati all'Ente anche dopo la scadenza dell'incarico purché siano riscontrabili negligenze durante la vigenza dello stesso.

### ART. 9 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'impresa vincitrice dovrà indicare:

- un responsabile del servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa a cui affidare il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere, nonché le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza;
- un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo: il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

### ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

Il Comune per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/ o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

## ART. 11 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, il Comune di Sacrofano si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto che sarà stipulato, ex art. 1373 cod. civ., alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, previo preavviso al broker da formalizzare entro il 30 settembre dell'anno in questione.

Tale facoltà potrà essere esercitata a partire dall'anno solare 2015.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

In caso di inadempimento a una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di cui all'articolo 13 del presente capitolato, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste di cui agli articoli 2, 5 e 6 del presente capitolato. In questo caso il Comune trasmetterà comunicazione formale di inadempienza al broker.

A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 10 giorni, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad applicare una penale per importi variabili da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 rapportate alla gravità del disservizio prodotto e/o a risolvere il contratto.

Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima, l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi

ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre al recesso unilaterale

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c., la radiazione o la cancellazione della società aggiudicataria dal Registro di cui all'art. 109 2° comma lettera b) del D. Lgs. 7.9.2005 n. 209, il venir meno di qualunque altro requisito minimo richiesto in sede di gara per l'ammissione alla stessa, ed i casi di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere del broker.

In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 13, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo per gli stessi anche l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenza professionale secondo quanto stabilito dall'Isvap.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

## ART. 12 – CESSIONE E SUBAPPALTO

Sarà assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### ART. 13 – VALORE APPALTO E CAUZIONE

Il valore stimato dell'appalto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi è determinato in base ad una provvigione media, pari al  $\underline{10\%}$ , applicata sui premi pagati riguardanti le polizze assicurative in corso a titolo di copertura RCT e RCO e copertura Responsabilità Amministrativa contabile degli amministratori e responsabili. I premi assicurativi, pagati dall'Ente per le polizze in corso, con esclusione di regolazione di premi e polizze reauto, ammontano ad  $\in$  57.800,00, per una provvigione annuale media prevista pari ad  $\in$  5.780,00 ed  $\in$  17.340.00 su base triennale.

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio, il broker, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento, è tenuto a prestare, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo contrattuale, pena l'annullamento della aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione alla Ditta risultata seconda nella gara.

Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/2006, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte di questo Ente.

In caso di ATI la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, se non sottoscritta da tutte, quantomeno deve essere intestate a tutte le interessate, mandante/i e mandataria, anche se può essere sottoscritta soltanto da quest'ultima.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione è ridotta del 50 per cento.

### ART. 14 – STIPULA E SPESE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro il termine di cui all'art. 11 del D. Lgs. n.163/2006 e comunque entro il termine fissato dall'Ufficio comunale competente.

A tale scopo l'aggiudicataria facendo seguito ad espressa richiesta avanzata dal competente ufficio

del Comune, si impegna a presentare in tempo utile la documentazione necessaria.

Nel caso in cui il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, il Comune di Sacrofano può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto nei locali della sede del Comune di Sacrofano, sito in Largo Biagio Placidi 1 Sacrofano.

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro ed accessorie, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, se richiesto, il certificato da cui si evinca l'iscrizione al Registro di cui all'art. 109 2° comma lettera b) del D. Lgs. 7.9.2005 n. 209 , la polizza di assicurazione RC professionale depositata presso l'ISVAP, ed eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, non acquisibili direttamente dalla stessa.

## ART. 15 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Per quanto concerne l'incarico oggetto del presente capitolato, il broker elegge domicilio presso il suo ufficio e per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è competente il foro di Tivoli.

### Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio AA.GG. del Comune di Sacrofano per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs.196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sacrofano nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

### Art. 17 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alla normativa vigente in materia, ed in particolare agli artt. 1754 e 1765 C.C. (contratto di intermediazione) e al D. Lgs. 209/2005.

Sacrofano, lì 30.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Davide Gagliardi